

problema sociale, avendo questo solo di mira, che ogni riforma non segni una stasi o un ritorno, ma un passo sicuro e saldo verso la meta, che lucida ci si para dinanzi. *(Bene! Benissimo! — Approvazioni).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

Gallini. Onorevoli colleghi! La legge per gli infortuni sul lavoro, lungamente attesa e lungamente meditata, è destinata a riempire un vuoto nella nostra legislazione civile.

Però, siccome a me sembra che il fondamento su cui è stata posta questa legge non sia quello che doveva scegliersi, così io mi permetto di esporre il mio pensiero intorno a ciò; e dichiaro fin d'ora che non abuserò della benevolenza della Camera più in là di quattro o cinque minuti, tanto, cioè, quanto mi basta per esprimere il mio voto.

Nella nostra legislazione civile sta scritto in modo preciso che chiunque, col fatto proprio, reca danno ad altri è tenuto al risarcimento. Ma si è veduto subito, in pratica, che quella legge, quando deve essere applicata, trae il povero operaio che è colpito da un infortunio ed il proprietario che deve rispondere di questo danno, in un duello nel quale si può avere questo paragone: un uomo disarmato che combatte contro un uomo armato e in cui il disarmato, naturalmente, finisce per soccombere. I nostri vecchi legislatori credettero di rimediare a questo inconveniente con un istituto che s'intitola del gratuito patrocinio; ma anche questo, in pratica, presentò tali e tante difficoltà di applicazione, che il combattente povero finisce per esaurire le sue forze prima di arrivare al duello giudiziario. Quindi la necessità di provvedere con una legge speciale, affinché in questa lotta fra il povero e il ricco, tra l'operaio colpito dall'infortunio e l'imprenditore che si difende colla sua scienza, coi suoi quattrini, colla sua autorità sia messa una equazione legale. E si escogitarono soprattutto due mezzi: il primo fu una grande eresia giuridica, che ebbe un momento di trionfo in questa Camera, e fu quello che si chiamò l'inversione della prova. Era un sistema che sconvolgeva tutto il nostro diritto civile e rinnegava tutta la nostra grande sapiente tradizione romana; e perciò quel sistema fu degnamente seppellito, secondo me, per non risorgere più.

Succedeva allora un altro principio che per

verità, ha fatto una discreta esperienza in altri paesi; il principio dell'assicurazione obbligatoria. E esso, in Germania ed in Austria, ha dato discreti risultati: ma io mi permetto di osservare che, come diceva or ora il collega Berenini, con questo sistema non si provvede che ad una parte degli operai; a coloro che si trovano forse in condizioni migliori per far valere i loro diritti. Infatti, assicurando gli operai delle grandi fabbriche, si accorda un beneficio a quelli che, associati, formano una discreta forza di resistenza anche contro chi, armato, voglia combatterli. L'assicurazione inoltre ha un grave difetto nella sua attuazione organica. Perché, o voi farete assicuratore lo Stato, ed allora, come è avvenuto per la Cassa nazionale, formerete una piramide burocratica, per arrivare alla quale, e prima anche di arrivarvi, l'operaio esaurirà le sue forze; o voi farete assicuratori i privati, ed allora avrete la lotta egoistica dello assicuratore contro gli assicurati, e vi troverete qualche volta anche esposti ai casi di fallimento, di concorrenza sleale ecc., in modo che l'operaio non sarà mai bene e giustamente garantito.

Inoltre è a notare che l'assicurazione rappresenterà sempre una diminuzione di mercede per l'operaio, perchè l'imprenditore, di quello che spende per l'assicurazione vorrà certamente rifarsi sulle mercedi dei suoi dipendenti. E così avrete anche questa ingiustizia; che i meno soggetti ad infortuni dovranno in parte pagare anche per quelli che più vi sono soggetti. Io quindi ho cercato nella mia mente se diverso non dovesse essere il concetto informatore di questa legge. Ed a me è parso (è un'idea semplice quella che esprimo ma non la ho vista mettere innanzi neppure dall'onorevole Berenini che è socialista, mentre a me pare efficace anche per dar fondamento a questa legge) che ove si dichiarassero di azione pubblica tutte le azioni di danni che si verificano negli infortuni sul lavoro, si provvederebbe efficacemente all'interesse degli operai che si vogliono tutelare.

Quando l'autorità pubblica che è personificata nel rappresentante della Società, accede sopra il luogo del disastro per rintracciare se vi siano colpevoli, dovrebbe rintracciare altresì se vi siano azioni di danni da intentare contro l'imprenditore. Così il rappresentante della Società, con tutto il prestigio che gli viene dalla sua posizione, potrebbe int-